Rassegna Stampa

di Lunedì 2 novembre 2026



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica	**Information and communication technology (ICT)**			
8	Il Sole 24 Ore	02/11/2026	Identita' digitale, l'Ue avanza verso il wallet In Italia Spid e Cie solidi (C.Curcio)	3
Rubrica	**Sicurezza**			
17	Italia Oggi Sette	02/11/2026	Infortuni, il Rspp deve attivarsi (M.Pauletti)	5
Rubrica	**Lavoro**			
43	Italia Oggi Sette	02/11/2026	La ricerca da' lavoro ma precario (A.Longo)	7
Rubrica	**Altre professioni**			
28	L'Economia (Corriere della Sera)	02/11/2026	REGOLE PIU' STABILI LA VERA INFRASTRUTTURA (I.Trovato)	9
Rubrica	**Professionisti**			
12	Il Sole 24 Ore	02/11/2026	Boom dei professionisti non iscritti agli Ordini: 77% in piu' in dieci anni	10
1+11	Il Sole 24 Ore	02/11/2026	Antiriciclaggio, guida per gli studi in 25 punti (A.Iorio)	11
2	Italia Oggi Sette	02/11/2026	Professionisti, parcelle sospese (D.Ferrara)	13
Rubrica	**Fisco**			
12	Italia Oggi Sette	02/11/2026	Frode sul 110%, truffa aggravata (D.Ferrara)	15
Rubrica	**Intelligenza Artificiale**			
22	L'Economia (Corriere della Sera)	02/11/2026	IL CASO WONDERFUL FA TUTTO L'AGENTE (A.Cruciani)	17
41	Italia Oggi Sette	02/11/2026	Commercialisti, l'IA in studio	18

Quotidiano

02-11-2026
Pagina 8
Foglio 1 / 2

Il Sole 24 ORE

www.ecostampa.it

Identità digitale, l'Ue avanza verso il wallet In Italia Spid e Cie solidi

Report Polimi. Gli Stati dell'Unione lavorano allo sviluppo dei progetti con strategie e velocità diverse. Crescono le carte d'identità elettroniche

Camilla Curcio

La corsa dell'Europa verso l'Eudi wallet prosegue a ritmo sostenuto. E si proietta verso la prima scadenza: entro il 24 dicembre ogni Stato membro dovrà mettere a disposizione dei cittadini almeno un portafoglio digitale allineato alle disposizioni di eIDAS2, il regolamento comunitario in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari in vigore dal 2024.

«Quello che stiamo vedendo ora è lo sforzo tangibile di passare a un'attuazione effettiva dopo anni di preparazione, fornendo ai cittadini progetti di wallet concreti. Forse il passaggio più complesso da affrontare», spiega Giorgia Dragoni, direttrice dell'Osservatorio Digital identity & wallet del Politecnico di Milano, alla luce dei risultati del report 2026 che sarà presentato il 5 novembre e che Il Sole 24 Ore del Lunedì è in grado di anticipare. «Negli ultimi 12 mesi il lavoro fatto è stato tanto. E su più fronti. Sul piano normativo, ad esempio, l'arrivo di ulteriori atti implementativi ha chiarito come si potrà inizializzare il wallet attraverso identità digitali di livello *substantial* (che per un accesso sicuro richiedono più fattori di autenticazione, *ndr*) come Spid. Una buona notizia per l'Italia e per quei paesi che temevano di non poter valorizzare i sistemi già in uso nella transizione».

Qualche zona d'ombra costella, invece, i progressi sul fronte tecnico: «Da un lato si stanno sviluppando a dovere standard e specifiche, ma dall'altro mancano gli elementi chiave per la certificazione dei portafogli», chiarisce Dragoni. «Per poter essere considerati Eudi wallet a tutti gli effetti, infatti, dovranno essere certificati, quindi seguire una procedura di accreditamento, ma non è ancora stato definito uno schema di riferimento. Per il momento sette Paesi hanno sottoposto ad approvazione una propria versione ma, a livello unionale, il quadro è incerto e si prevedono ritardi. Se sperabilmente si riusciranno a presentare solidi progetti di wallet entro il 24 dicembre, difficilmente saranno certificati, mancando l'iter».

A dare un'idea più chiara dello stato dell'arte, però, è il monitoraggio della messa a terra delle iniziative per paese. L'istantanea dell'Osservatorio restituisce uno scenario molto eterogeneo e popolato da strategie a velocità diverse, nel quale nessuna tra le versioni di wallet pubblici è pienamente conforme alla normativa. «C'è chi, come l'Italia, ha fornito un'app, seppur non ancora con tutte le caratteristiche richieste, lavorando dietro le quinte su funzionalità da integrare, ambiente da costruire e player da coinvolgere», chiosa Dragoni, «e chi, come la Germania, ha scelto di attendere, lanciando il portafoglio dal 2 gennaio».

La strada è lunga: «In questi mesi gli Stati cercheranno di avere qualcosa di pronto o almeno una versione base. Con il 24 dicembre sviluppo e test non finiranno e pensare alla scadenza del 2027, con l'obbligo di accettazione dei wallet da parte di provider pubblici e privati, è da ottimisti».

Il riscontro di It wallet

A proposito di sperimentazioni, i numeri del report inquadrano It wallet tra le iniziative più proficue per adozione, diffusione e apertura a sperimentazioni pubbliche e private. *Documenti su IO* (che sarà il nostro wallet pubblico) sta potenziando la base di utenza: a settembre 2026 le attivazioni hanno superato i 12,5 milioni, a fronte di 15,2 milioni di user attivi sull'app Io negli ultimi 12 mesi. Non solo: i documenti salvati sono stati più di 21 milioni (10,8 milioni di patenti; 10,4 milioni di tessere sanitarie e 200mila carte della disabilità), quasi il doppio rispetto agli 11,4 di settembre 2025.

Non è tutto oro quel che luccica: «Mancano vari tasselli. *Documenti su IO* è interessante ma non ancora soddisfacente rispetto ai requisiti del wallet europeo», nota Dragoni. «Il set di credenziali va ampliato e vanno implementati casi d'uso riguardanti pratiche più spendibili e frequenti».

Spid e Cie resistono

Ma la convergenza verso Eudi wallet non neutralizza Spid e Cie, pilastri dell'identità digitale. Quanto a Spid, a settembre 2026 sono state erogate oltre 43 milioni di identità (di cui 32 milioni attive) e da gennaio a settembre 2026 si contano 874 milioni di accessi (con un lieve calo del 10% rispetto al 2025 forse dovuto al canone introdotto da alcuni operatori). In parallelo, rilevante è stata la crescita di Cie, spinta dalla dismissione del documento cartaceo ad agosto: a settembre 2026 sono state rilevate 67 milioni di Cie emesse (di cui 57 milioni valide, +19% rispetto al 2025) e gli accessi con CieID, da gennaio a settembre 2026, si sono assestati a 229 milioni (da settembre 2025 a settembre 2026 si parla di 265,8 milioni). Grande salto anche nel numero degli utenti: da settembre 2025 a settembre 2026 sono stati 14,7 milioni quelli attivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Il Sole 24 ORE

www.ecostampa.it

47

Progetti europei

I modelli di wallet in progress
A ottobre 2026 il report ne rileva oltre 40 tipi, tra annunciati, in sviluppo ed effettivamente attivi

12

Sperimentazioni

Le iniziative italiane
Di questo campione cinque sono attive nei *Large scale pilot*, ossia progetti fondati su consorzi Ue

Il quadro italiano

Analisi dell'utilizzo dell'identità digitale. Dati aggiornati a settembre 2026

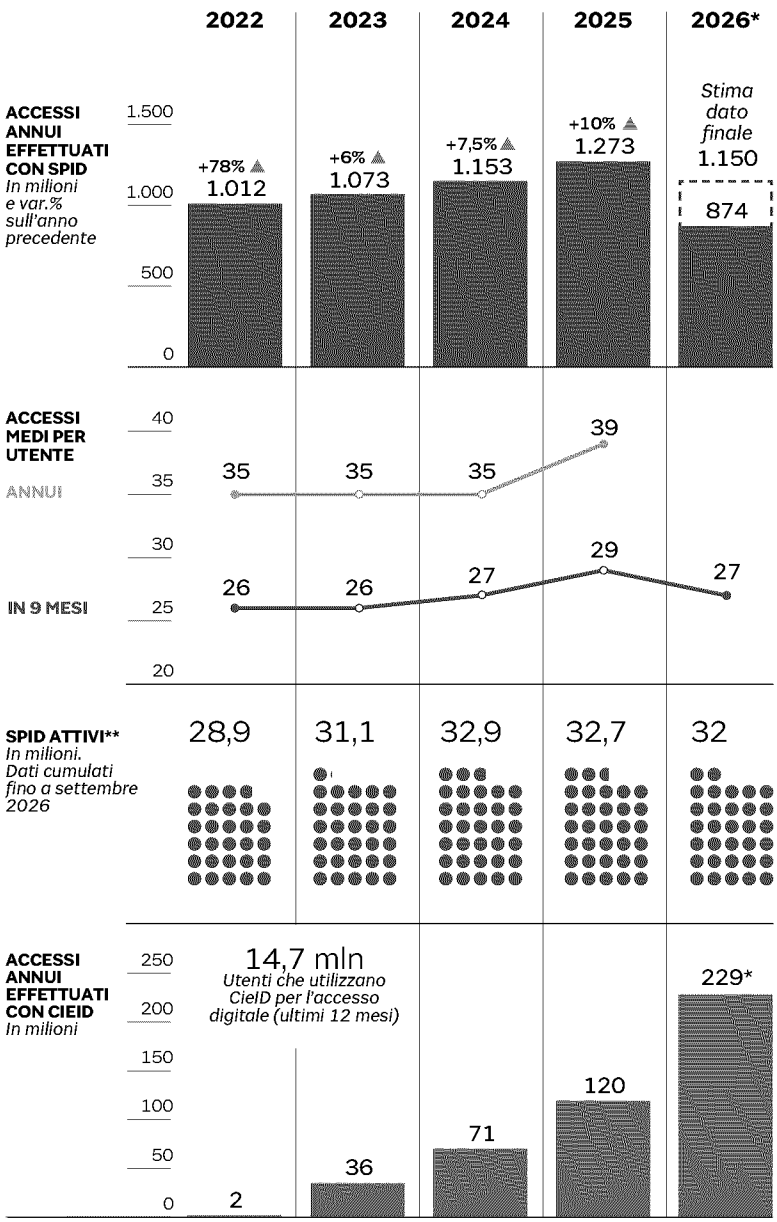

(*) Dato parziale rilevato fino a settembre 2026. (**) Stima dell'Osservatorio sulla base dei dati dei singoli IdP. Fonte: Osservatorio Digital Identity & Wallet, Politecnico di Milano

60%

La preferenza

L'opzione Big Tech
Aumenta la quota di utenti che conserva le credenziali nei wallet Big Tech (+10% rispetto al 2025)

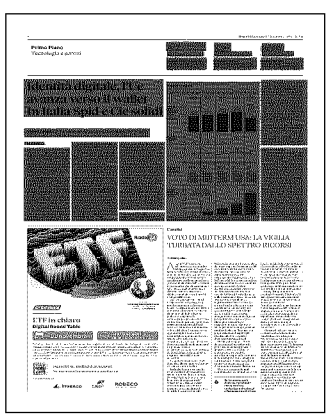

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
159329-IT001Q

Settimanale

02-11-2026
Pagina 17
Foglio 1 / 2

ItaliaOggi Sette

www.ecostampa.it

Ecco quando il Responsabile esterno della protezione è chiamato a rispondere penalmente

Infortuni, il Rspp deve attivarsi

La funzione consultiva non esonera dal segnalare i pericoli

Pagina a cura
DI MARCO PAULETTI

L'assenza di poteri decisionali e di spesa non esonera il Rspp esterno da responsabilità penale per gli infortuni derivanti da pericoli che avrebbe dovuto individuare e comunicare. Quindi, il Responsabile per il servizio di prevenzione e protezione deve attivarsi già nella fase preparatoria dell'affidamento dei lavori a imprese o lavoratori autonomi esterni, acquisendo eventuali informazioni mancanti e segnalando i rischi prima dell'avvio dei lavori. La sua funzione, infatti, consiste nel mettere il datore di lavoro o il delegato nelle condizioni di adottare le misure necessarie attraverso la tempestiva individuazione e segnalazione delle situazioni di pericolo. Con l'assunzione dell'incarico, infatti, il Rspp assume uno specifico obbligo giuridico di svolgere diligentemente i compiti attribuitigli dalla legge e può essere chiamato a rispondere dell'evento causalmente riconducibile a una situazione pericolosa che aveva l'obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro: pur esercitando un ruolo consultivo, deve adempiere in modo diligente il suo incarico collaborando con il datore di lavoro, individuando i rischi legati all'attività lavorativa fornendo le opportune indicazioni tecniche per minimizzarli.

Lo ha precisato la Corte di cassazione, con la sentenza n. 35771 del 10 ottobre 2026, secondo cui, in materia di adempimenti legati alla salute e sicurezza sul lavoro, il Rspp può essere chiamato a rispondere a titolo di colpa professionale se l'evento è riconducibile a una situazione di pericolo che doveva tempestivamente conoscere e segnalare.

Il caso. La vicenda riguardava l'infortunio mortale occorso a un lavoratore che prestava la sua attività presso un'impresa individuale alla quale erano stati affidati dei lavori di tinteggiatura. Il lavoratore era deceduto dopo essere precipitato da un trabattello, urtato da un carrello elevatore durante lavori di tinteggiatura della parte centrale di una capriata.

La tesi dell'accusa e il ricorso. L'addebito al Rspp consisteva nell'omessa segnalazione della necessità di elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri) e nell'omessa collaborazione tecnica all'individuazione dello specifico rischio interferenziale connesso alle lavorazioni programmate.

Contro la sentenza ricorreva per Cassazione il difensore dell'imputato, lamentando in particolare la violazione dell'art. 26 dlgs 81/08, in relazione all'obbligo di redazione del Duvri.

Veniva dedotto che poiché i lavori commissionati avrebbero avuto una durata non superiore ai cinque giorni, le attività non rientravano fra quelle comportanti rischi particolarmente elevati da richiedere la redazione del Duvri.

Si rappresentava inoltre come in passato fosse già stata segnalata in effetti la necessità di predisporre tale documento e che non potesse essere configurabile, in capo al Rspp un ulteriore obbligo di reiterare la segnalazione in occasione di ogni nuovo affidamento di lavori a imprese esterne, trattandosi di soggetto con funzioni tecnico-consultive e privo di poteri decisionali e di vigilanza.

La posizione del Rspp. La Suprema Corte ha ribadito che il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge una funzione di consulenza tecnica nei confronti del datore di lavoro e non è titolare dei poteri decisionali e di spesa che appartengono a quest'ultimo. Perciò, la sua designazione non equivale a una delega di funzioni e non determina il trasferimento della posizione di garanzia facente capo al datore di lavoro. Infatti, con l'assunzione dell'incarico, il Rspp assume l'obbligo giuridico di svolgere diligentemente i compiti attribuitigli dalla legge e può rispondere dell'evento causalmente riconducibile a una situazione pericolosa che aveva l'obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro.

In particolare, pur esercitando un ruolo non gestionale ma consultivo, è tenuto ad adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e a collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per eliminarli o ridurli.

Di conseguenza può essere chiamato a rispondere degli eventi verificatisi per effetto dell'inosservanza di tali specifici doveri. Il Rspp può essere chiamato a rispondere anche a titolo di concorso con il datore di lavoro, quando l'infortunio sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare.

La responsabilità omissiva. L'addebito al Rspp non è stato individuato nell'omesso arresto del-

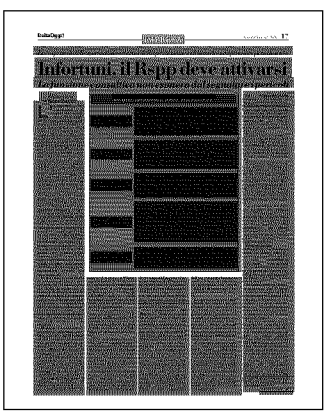

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

ItaliaOggi Sette

www.ecostampa.it

le lavorazioni, nell'omessa sorveglianza del luogo di lavoro o nella mancata predisposizione del Duvri, quanto più nell'inosservanza dei doveri consultivi e di segnalazione.

Il ricorrente era stato informato, sin da subito che i lavori sarebbero stati eseguiti all'inizio del successivo mese di giugno e, dunque, conosceva la natura delle attività e i relativi rischi.

Per questo avrebbe dovuto (e potuto) tempestivamente attivarsi per acquisire le eventuali informazioni mancanti, verificare la presenza di rischi interferenziali e segnalare al delegato del datore di lavoro la necessità di elaborare il Duvri e di adottare le conseguenti misure prevenzionali.

La Cassazione ha dunque escluso che potesse avere rilievo decisivo la circostanza che il Rspp fosse un consulente esterno, che non fosse presente nello stabilimento nei giorni dell'infortunio e che non disponesse di un autonomo potere di impedire l'avvio delle lavorazioni.

Prevedibilità dell'evento. La Suprema Corte ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo alla prevedibilità dell'evento, coincidente con la mancata conoscenza, da parte del ricorrente, dell'avvenuto affidamento dei lavori e del loro imminente inizio.

La Corte territoriale aveva accertato che il Rspp era stato informato di tutte le circostanze legate alle attività lavorative e, soprattutto, aveva ricevuto tutta la documentazione necessaria ai fini della piena conoscenza delle dinamiche di rischio.

Non occorrevano, per la Cassazione, ulteriori elementi che potessero fondare il dovere di attivarsi in capo al Rspp: infatti, l'eventuale incompletezza delle informazioni ricevute non avrebbe escluso tale dovere, ma imponeva al ricorrente di attivarsi per acquisire tempestivamente gli elementi ulteriori necessari alla valutazione del rischio e di richiamare l'attenzione del delegato del datore di lavoro sulla necessità di predisporre il Duvri e le conseguenti misure prevenzionali.

© Riproduzione riservata

La giurisprudenza della Cassazione

Cassazione pen. IV sez. sent. n. 35771 del 10 ottobre 2026	Il Rspp, pur svolgendo una funzione tecnica e consultiva e non disponendo di poteri decisionali, gestionali o di spesa, può rispondere penalmente in concorso con il datore di lavoro quando ometta di individuare e segnalare uno specifico rischio che aveva l'obbligo professionale di conoscere e quando tale omissione abbia avuto efficacia causale nella verificazione dell'infortunio
Cassazione pen. IV sez. sent.n. 11322 del 26 marzo 2026	Il comportamento del lavoratore è "abnorme" e idoneo a interrompere il nesso causale fra l'evento e la condotta del Rspp solo quando attivi un rischio eccentrico o esorbitante rispetto alla sfera di rischio governata dal garante. Tuttavia, un'operazione imprudente, ma comunque riconducibile alle mansioni e al ciclo produttivo, non è di per sé sufficiente a escludere la responsabilità del Rspp o degli altri garanti
Cassazione pen. IV sez. sent.n. 30039 del 1 settembre 2025	Il Rspp, pur avendo una funzione consultiva e tecnico-valutativa e pur non disponendo di autonomi poteri decisionali o di spesa, può rispondere penalmente, anche in concorso con il datore di lavoro, quando l'evento sia riconducibile a una situazione di pericolo che egli avrebbe dovuto individuare, valutare e segnalare
Cassazione pen. IV sez. sent.n. 45828 del 13 dicembre 2024	Il Rspp può essere ritenuto responsabile, anche in concorso con il datore di lavoro, quando l'infortunio sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che egli aveva l'obbligo di conoscere e segnalare. La posizione del Rspp è normalmente non operativa e consultiva: egli supporta il datore di lavoro nell'individuazione dei rischi, nella scelta delle procedure di sicurezza e nell'informazione e formazione dei dipendenti, ma non si sostituisce al datore di lavoro nelle decisioni organizzative e nell'attuazione delle misure
Cassazione pen, IV sez. sent. n. 37991 del 18 settembre 2023	Il Rspp, quale consulente tecnico del datore di lavoro privo di poteri decisionali e operativi, può rispondere penalmente in concorso con il datore di lavoro quando l'infortunio sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che egli aveva l'obbligo di conoscere e segnalare

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
159329-IT001Q

Settimanale

02-11-2026
Pagina 43
Foglio 1 / 2

ItaliaOggi Sette

www.ecostampa.it

L'analisi di AlmaLaurea sui percorsi di terzo livello e sulla loro efficacia occupazionale

La ricerca dà lavoro ma precario

Occupato il 94% dei dottori, il 27% a tempo indeterminato

Pagina a cura
DI ANTONIO LONGO

Il dottorato di ricerca si conferma uno degli investimenti formativi con i migliori risultati sul mercato del lavoro ma tale vantaggio occupazionale non si traduce in stabilità contrattuale. Infatti, se ad un anno dal conseguimento del titolo lavora il 94,1% dei dottori di ricerca, contro l'80,8% dei laureati di secondo livello, fra i dottori occupati la forma contrattuale più diffusa resta quella sostenuta da un assegno di ricerca. Soltanto il 27,5% è assunto a tempo indeterminato, mentre il 20,9% lavora con un contratto a tempo determinato. Il titolo protegge, quindi, dalla disoccupazione ma non dalla precarietà. È lo scenario che emerge dai rapporti pubblicati da AlmaLaurea dedicati ai percorsi di dottorato e agli esiti occupazionali dei dottori di ricerca.

Un titolo che vale. Dalla lettura del focus si rileva che il titolo di terzo livello garantisce un ingresso rapido nel mercato del lavoro, favorisce retribuzioni superiori a quelle dei laureati magistrali e offre competenze spendibili anche fuori dall'università. Tuttavia, la diffusione degli assegni di ricerca, le difficoltà di finanziamento dei percorsi e la distanza tra competenze acquisite e prospettive di carriera mostrano che il sistema deve ancora consolidare il collegamento tra formazione avanzata e occupazione qualificata. Il vantaggio rispetto ai laureati magistrali è evidente anche sul fronte della disoccupazione. A un anno dal titolo, il tasso relativo ai dottori di ricerca è pari al 3,5%, contro il 9,3% rilevato per i laureati di secondo livello. Quasi tutti i dottori partecipano al mercato del lavoro, con il 97,5% che appartiene alle forze di lavoro, perché occupato oppure alla ricerca attiva di un impiego. Il risultato è migliorato nel tempo in quanto il tasso di occupazione è salito dall'89% del 2019 al 94,1% del 2025, con un incremento di 5,1 punti percentuali. La progressione, però, non è uniforme fra le discipline. Ingegneria registra il tasso di occupazione più elevato, pari al 96,1%; seguono scienze di base e scienze della vita, entrambe al 94,9%. Più distanti le scienze economiche, giuridiche e sociali, al 91,7%, e le scienze umane, al 90,7%. Anche la disoccupazione segue una distribuzione differenziata: è del 2,5% per gli ingegneri, del 2,8% per i dottori in scienze della vita e del 3% per quelli in scienze di base, mentre raggiunge il 5,3% nelle scienze umane e nell'area economico-giuridico-sociale. Come evidenziano gli analisti, la differenza non dipende soltanto dalla domanda di competenze. AlmaLaurea segnala, infatti, per le ultime due aree, una maggiore diffusione di collaborazioni volontarie non retribuite, che interessano, rispettivamente, il 18,6% e il 14,6% degli occupati, contro una media complessiva dell'11%. Il dato richiama l'attenzione sulla necessità di distinguere tra occupazione in senso statistico e lavoro effettivamente remunerato e stabile. Per valutare la qualità degli sbocchi non basta, quindi, sapere quanti dottori lavorano, occorre capire con quale contratto, a quali condizioni e con quale riconoscimento delle competenze.

Il nodo del precariato. La composizione dell'occupazione rappresenta uno degli aspetti più critici. Dati alla mano, il 36,1% dei dottori occupati ad un anno dal titolo svolge un'attività sostenuta da assegno di ricerca. Il contratto a tempo indeterminato riguarda il 27,5%, quello a termine il 20,9%. Il 6,8% lavora in proprio, mentre il 4,8% beneficia di una borsa post-doc, di studio o di ricerca. Le altre forme contrattuali sono residuali: il 2,7% rientra in altre tipologie, soprattutto collaborazioni coordinate e continuative; lo 0,6% ha un contratto formativo e lo 0,1% lavora senza una regolamentazione contrattuale. Nel report si legge che, rispetto alla precedente rilevazione, gli assegni di ricerca hanno perso 3,9 punti percentuali. Nello stesso periodo sono aumentati i contratti a tempo indeterminato, di 2,7 punti, e quelli a termine, di 1,1 punti. Gli esperti di AlmaLaurea collegano la contrazione degli assegni, almeno in parte, alla graduale conclusione delle attività finanziate attraverso i primi bandi del Pnrr e alla transizione normativa connessa alla riforma dei contratti del pre-ruolo universitario. Le differenze per area disciplinare confermano la presenza di mercati professionali distinti. Il tempo indeterminato è più diffuso tra i dottori in ingegneria, dove raggiunge il 34,8%, mentre scende al 21,8% nelle scienze di base. In quest'ultima area, invece, il 45,7% degli occupati lavora con un assegno di ricerca. Le attività in proprio sono relativamente più frequenti nell'area economica, giuridica e sociale, con il 15,7%, e meno diffuse nelle scienze di base, dove si fermano al 2,1%. Anche il genere evidenzia uno scarto nella qualità dell'inserimento professionale. Fra gli uomini, il 30,7% ha un contratto a tempo indeterminato, contro il 24,1% delle donne. Queste ultime risultano, invece, più presenti nelle attività sostenute da assegno di ricerca: il 38,6%, rispetto al 33,7% degli uomini. Sul piano occupazionale complessivo la distanza è più contenuta: il tasso di occupazione è pari al 94,9% per gli uomini e al 93,3% per le donne. La transizione dalla formazione al lavoro, peraltro, è rapida. Tra coloro che iniziano l'attività dopo il dottorato, il primo impiego viene trovato in media dopo 1,8 mesi. Il tempo scende a 1,6 mesi per ingegneria e scienze di base, mentre sale a 2,4 mesi nelle scienze umane. Il 58,9% degli occupati ha iniziato a lavorare soltanto dopo il conseguimento del titolo, il 30% prosegue un'attività avviata in precedenza e l'11% ha cambiato lavoro dopo il dottorato. Tra coloro che proseguono il lavoro precedente, il 63,8% dichiara che il dottorato ha prodotto un miglioramento professionale. Tra questi, il 70,3% segnala un rafforzamento delle competenze, mentre sono più contenute le quote di chi registra miglioramenti nella posizione lavorativa, nel trattamento economico o nelle mansioni.

Retribuzioni sopra la media. Per i dottori di ricerca la retribuzione mensile netta media ad un anno dal titolo è pari a 1.984 euro. Il valore supera del 32,7% quello dei laureati di secondo livello ad un anno dalla laurea, pari a 1.495 euro, e del 4,3% quello dei laureati a cinque anni, pari a 1.903 euro. Il confronto conferma il rendimento economico della formazione di terzo livello ma non elimina il problema della dinamica salariale. Se si tiene conto dell'inflazione, infatti, la retribuzione media reale dei dottori di ricerca risulta in diminuzione dell'1,2% rispetto al 2024 e dell'1,5% rispetto al 2019. Pertanto, la crescita nominale dei compensi non è stata sufficiente a preservare interamente il potere d'acquisto. Per chi investe diversi anni nella formazione, il ritorno economico va quindi valutato anche alla luce del costo della vita, della durata del percorso e della possibilità di ottenere un impiego stabile. La condizione contrattuale e il percorso lavorativo incidono in modo netto sul reddito. Chi lavora a tempo pieno percepisce mediamente 2.020 euro netti al mese, contro i 1.339 euro di chi è occupato part-time. Per il part-time involontario, cioè quello accettato in mancanza di un impiego a tempo pieno, la media scende a 1.115 euro. Anche la storia professionale conta: chi prosegue un'attività avviata prima del dottorato guadagna mediamente 2.233 euro, mentre chi entra nel mercato del lavoro soltanto al termine degli studi si ferma a 1.891 euro.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

ItaliaOggi Sette

www.ecostampa.it

Cresce il ponte tra università e sistema produttivo. La sfida per il sistema italiano è trasformare la formazione scientifica in innovazione, produttività e occupazione qualificata. Nel 2025, il 19,4% dei dottori dichiara di aver svolto un dottorato in collaborazione con le imprese, attraverso dottorati industriali o percorsi in alto apprendistato. Nel 2019 la quota era pari al 5%. L'incremento è superiore a 14 punti percentuali e rappresenta uno dei cambiamenti più rilevanti osservati negli ultimi anni. La diffusione è maggiore in ingegneria, dove i dottorati in collaborazione con le imprese riguardano il 26,9% dei dottori, e nelle scienze di base, con il 21,8%. Nelle scienze umane la quota scende al 13%. L'incremento dei dottorati industriali è un segnale favorevole per le imprese che devono sviluppare nuovi prodotti, processi, tecnologie e competenze. Resta, tuttavia, da verificare quanto questa crescita sia strutturale e quanto sia legata agli investimenti straordinari del Pnrr.

Borse e finanziamenti. L'85,6% dei dottori dichiara di aver beneficiato di un finanziamento durante il dottorato, una quota in aumento di 2,2 punti percentuali rispetto al 2019. La percentuale varia, però, fra le discipline, raggiungendo il 91% nelle scienze di base e l'88,8% in ingegneria e scendendo all'86% nell'area economica, giuridica e sociale e all'84,6% nelle scienze umane, fino al 79,5% nelle scienze della vita. La forma di sostegno più diffusa è la borsa di dottorato ottenuta per l'intera durata del corso che riguarda il 90,6% di chi ha usufruito di finanziamenti. A distanza, segue la borsa o l'assegno di ricerca destinato a coprire parzialmente o totalmente il percorso, indicato dal 6,3%. Il punto critico è, però, rappresentato dall'adeguatezza delle risorse, infatti soltanto il 34,2% dei beneficiari giudica il finanziamento adeguato, sommando le risposte positive più nette e quelle intermedie. Nel 2019 la stessa quota era del 56,9%. Il rapporto collega l'evidente contrazione anche all'aumento del costo della vita che riduce la capacità delle borse di sostenere le spese legate al percorso formativo.

© Riproduzione riservata

Tasso di occupazione per area disciplinare



Dottori di ricerca dell'anno 2024 intervistati a un anno dal conseguimento del titolo

Fonte: *AlmaLaurea, Indagine sugli esiti occupazionali del dottorato di ricerca*



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Settimanale
02-11-2026
Pagina 28
Foglio 1
L'Economia
del CORRIERE DELLA SERA
www.ecostampa.it

NORME E MERCATI

REGOLE PIÙ STABILI LA VERA INFRASTRUTTURA

Il presidente dei commercialisti, Elbano de Nuccio, è nel Financial reporting board di Efrag, l'organismo Ue che si occupa di principi contabili. La sfida dei bilanci comparabili

di **ISIDORO TROVATO**

Una carica europea di prestigio per rendere ancora più incisivo il ruolo della categoria in Italia. Il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Elbano de Nuccio, è stato nominato, su designazione dell'Oic (Organismo italiano di contabilità), come componente del Financial reporting board di Efrag (European Financial Reporting Advisory Group). Dalla nascita dell'organismo europeo, de Nuccio è il primo esponente del Consiglio nazionale ad assumere questo ruolo.

Che cosa significa per l'Italia un seggio nel Financial Reporting Board di Efrag?

«Significa partecipare al momento in cui un principio Iasb (l'organismo internazionale responsabile dell'emanazione dei principi contabili internazionali) diventa diritto europeo. Il Regolamento 1606/2002 pone due condizioni: il principio deve dare un quadro fedele e deve essere conforme al bene pubblico Ue».

Arriva in una fase di forte instabilità: dazi, frammentazione geopolitica, tassi ancora volatili. Che ruolo ha l'informativa finanziaria in questo scenario?

«Un ruolo di infrastruttura. Quando le catene del valore si spezzano e i capitali diventano più selettivi, la fiducia nei numeri è un vantaggio competitivo. Un'Europa che vuole un'Unione del risparmio e degli investimenti deve offrire bilanci comparabili e leggibili. Senza informativa affidabile non c'è mercato dei capitali integrato».

Mentre lei entra nel Board, il Governo prepara la legge di bilancio 2027. Che legame vede tra i due tavoli?

«Più stretto di quanto sembri. La manovra nasce con margini ridotti: lo scostamento chiesto a Bruxelles, circa 29 miliardi nel biennio 2027–2028, va a energia e difesa, e l'Italia non è ancora uscita dalla procedura per deficit eccessivo. Con poche risorse pubbliche, la competitività dipende sempre più dal costo del capitale privato. E il costo del capitale dipende dalla fiducia nei numeri delle imprese».

In concreto, che cosa c'entra l'informativa finanziaria con la crescita?

«Un bilancio credibile riduce il premio al rischio chiesto da banche e investitori. Per una media impresa significa credito a condizioni migliori e accesso a minibond, private capital, quotazione. Principi europei chiari e proporzionati sono una politica industriale a costo zero per il bilancio dello Stato».

Che cosa chiederebbe alla manovra, guardando alla competitività?

«Tre cose. Stabilità delle regole fiscali, perché un incentivo che cambia ogni anno non orienta investimenti pluriennali. Misure per investimenti e innovazione semplici da applicare e da controllare, senza adempimenti che ne erodono il beneficio. E un sostegno alla crescita dimensionale: aggregazioni, capitalizzazione, apertura al capitale di rischio. Un tessuto di piccole imprese fatica a competere sui mercati globali».

In questo quadro, qual è il ruolo dei commercialisti?

«Strategico. Siamo il punto in cui le regole incontrano le imprese. Traduciamo i principi contabili in scelte di bilancio, gli incentivi della manovra in piani di investimento, la sostenibilità in informazioni utili per le banche. Presidiamo gli adeguati assetti organizzativi e l'emersione tempestiva della crisi. Per gran parte delle Pmi il commercialista è il primo, spesso l'unico, consulente economico».

Semplificazione e qualità dell'informativa: due obiettivi in conflitto?

«No, se si semplifica bene. La stagione aperta dal pacchetto Omnibus ha mostrato che ridurre gli oneri è legittimo, purché non si riduca l'informazione utile. Nel financial reporting vale lo stesso principio: proporzionalità per le imprese, nessuno sconto sulla rappresentazione fedele».

Con l'Omnibus molte Pmi sono uscite dagli obblighi di sostenibilità. Il tema è chiuso?

«No. È uscito l'obbligo, non la domanda di informazioni. Banche e grandi committenti continuano a chiedere dati Esg lungo la filiera. Lo standard volontario sviluppato da Efrag per le Pmi, accompagnato dal professionista, può trasformare un costo in un fattore di accesso al credito e ai mercati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Europa
Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti italiani, appena nominato all'Efrag

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
159329-IT001Q
L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Quotidiano

02-11-2026
Pagina 12
Foglio 1

Il Sole 24 ORE

www.ecostampa.it

Boom dei professionisti non iscritti agli Ordini: 77% in più in dieci anni

L'indagine
Confcommercio

Una crescita del 77% in dieci anni. È in questa la percentuale la misura della fortuna delle professioni non ordinistiche, vale a dire quelle per cui non c'è l'obbligo di iscrizione a un ordine, collegio o albo professionale. I professionisti iscritti alla gestione separata Inps sono infatti passati dai 323mila del 2015 ai 572mila del 2025.

È l'elemento principale che emerge dall'analisi «Impresa, lavoro, nuove professioni e nuove competenze», realizzata dall'Ufficio studi di Confcommercio. Il rapporto, che Il Sole 24 Ore del Lunedì è in grado di anticipare, sarà presentato il 4 novembre nel corso del convegno di Confcommercio professioni.

L'indagine evidenzia in generale come i cambiamenti del mercato del lavoro richiedano nuove e maggiori competenze, e appunto più professionisti non ordinistici, che offrono nuove e maggiori flessibilità d'impiego, più fruibili dal mondo delle imprese.

Si tratta di professionisti in maggioranza uomini (il 52,4%), anche se la percentuale delle donne è passata in sette anni dal 41,9% al 47,6 per cento. Hanno principalmente tra i 30 e i 54 anni (il 61,4%) rispetto al 22,6% che ne ha oltre 54 e al 15,9% che ne ha fino a 29. È interessante notare, tuttavia, che prendendo in considerazione il decennio 2015-2025 si scopre che i giovani sono aumentati di circa 44mila unità, nonostante il calo demografico. Ciò significa che l'attrattività delle nuove professioni compensa la dimensione demografica.

Per quanto riguarda le prospettive occupazionali, nel 2027 si prevede un fabbisogno di oltre 140mila lavoratori indipendenti, in maggioranza con una formazione di secondo grado, particolarmente tecnico-professionale (il 45,5%), seguita da quella terziaria (universitaria, Irs Academy, Afam, il 28,4%), in particolare di profili Stem.

In generale, l'analisi evidenzia che l'evoluzione del lavoro autonomo-professionale va verso un innalzamento generale dei livelli di istruzione richiesti. Un'evoluzione che evidenzia come l'attività autonoma e professionale oggi richieda sempre più competenze specialistiche, organizzative e gestionali.

«Il settore delle nuove professioni, delle professioni associative, rappresenta un universo variegato di competenze e professionalità – osserva Anna Rita Fioroni, presidente di Confcommercio professioni –. Si tratta di un ambito che cresce e che allo stesso tempo mostra con chiarezza una trasformazione che la politica deve saper leggere. I professionisti con le loro competenze hanno un ruolo fondamentale nell'accompagnare le imprese ad affrontare i cambiamenti in atto, legati anche all'innovazione tecnologica e digitale, e all'intelligenza artificiale. Ma devono trovare un contesto favorevole, che permetta loro di vivere dignitosamente del proprio lavoro. Per questo è necessario un nuovo approccio nel costruire le politiche di welfare, da quelle più strettamente previdenziali, anche favorendo le adesioni alla previdenza complementare, al sistema di assistenza sanitaria integrativa, alle politiche attive e alla formazione continua».

—**V.M.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

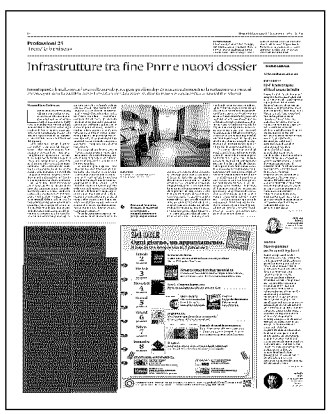
Infrastrutture tra fine Pnrr e nuovi dossier

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Quotidiano

02-11-2026
Pagina 1+11
Foglio 1 / 2

Il Sole 24 ORE

www.ecostampa.it

PROFESSIONI

Antiriciclaggio, guida per gli studi in 25 punti

A quattro mesi dal debutto delle nuove Istruzioni Uif per le segnalazioni di operazioni sospette, Il Sole 24 Ore del Lunedì ha predisposto 25 Faq per chiarire i dubbi più frequenti.

Antonio Iorio —*a pag. 11*

Antiriciclaggio, le indicazioni in 25 punti per gli studi

Dall'Uif. Le Istruzioni, operative dal 1° luglio, regolano l'organizzazione interna e il processo per le segnalazioni di operazioni sospette

Antonio Iorio

Le nuove Istruzioni dell'Unità di informazione finanziaria (Uif) per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (Sos), operative dal 1° luglio scorso, intervengono sulle procedure e sull'organizzazione interna degli studi dei professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio. E, a quattro mesi dal loro debutto, sono ancora tanti i dubbi legati alla messa in opera quotidiana.

Per questo Il Sole 24 Ore del Lunedì ha predisposto, sulla base dei documenti ufficiali dell'Uif, le 25 Faq pubblicate a fianco. Dedicate ai professionisti e agli studi professionali, affrontano i principali adempimenti organizzativi e operativi previsti dalle nuove Istruzioni.

Si tratta di chiarimenti ad ampio raggio perché le Istruzioni introducono una disciplina organica dell'intero processo segnaletico, dall'individuazione delle anomalie fino alla valutazione del sospetto e alla trasmissione della segnalazione. L'obiettivo è quello di rafforzare l'efficacia della collaborazione attiva dei soggetti obbligati, privilegiando la qualità e l'utilità delle informazioni trasmesse rispetto alla quantità delle segnalazioni.

In questa prospettiva, viene attribuito particolare rilievo alla capacità del professionista di valutare le circostanze concrete, ricostruire il contesto complessivo dell'operatività e individuare gli elementi effettivamente rilevanti ai fini della segnalazione.

La presenza di indicatori di anomalia o di altri elementi di rischio non determina, infatti, automaticamente l'obbligo di effettuare una Sos: è sempre necessaria una valutazione professionale fondata sulle informazioni disponibili.

Quanto all'organizzazione degli studi professionali, le nuove Istruzioni forniscono indicazioni sulla figura del referente Sos, sulle procedure interne e sulla ripartizione delle responsabilità. Specifica attenzione è dedicata agli studi associati e alle società tra professionisti, nei quali la presenza di un referente unitario non comporta automaticamente il trasferimento degli obblighi segnaletici dai singoli professionisti alla struttura comune.

Le Istruzioni distinguono inoltre i casi in cui l'adozione di una procedura interna è obbligatoria da quelli in cui è facoltativa, secondo le caratteristiche organizzative del soggetto obbligato.

Ulteriori chiarimenti riguardano il coinvolgimento di dipendenti e collaboratori e la possibilità di ricorrere a soggetti esterni per attività di supporto al processo segnaletico. L'esternalizzazione, pur consentita per determinate attività istruttorie, tecniche e di analisi, non si può estendere alle decisioni riservate al soggetto obbligato né comportare un trasferimento delle responsabilità.

Sul piano operativo, le nuove Istruzioni approfondiscono anche i criteri di tempestività delle segnalazioni, le modalità di rappresentazione del sospetto e gli obblighi di riservatezza, oltre a chiarire i rapporti tra la Sos e altri adempimenti antiriciclaggio, come l'adeguata verifica e l'astensione dalla prestazione professionale. Particolare importanza assume inoltre la tracciabilità del percorso valutativo, rispetto alla

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Il Sole 24 ORE

www.ecostampa.it

quale la Uif valorizza la conservazione delle evidenze delle analisi svolte, anche quando queste non conducano a una segnalazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le domande e risposte chiariscono i dubbi su come allinearsi ai principali nuovi adempimenti

STEFANO MARRA



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q


Il Sole 24 ORE
del lunedì
L'indagine. Per gli italiani l'inflazione percepita già a quota 13,3%
Affitti, la tassa al 5% cambia il mercato
Mutui, l'offerta tassi taglia (-100) il peso d'acquisto

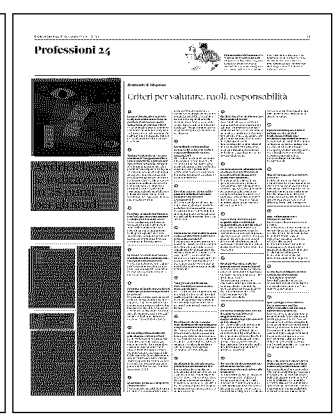
Professioni 24
Criteri per valutare, ruoli, responsabilità

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Settimanale

02-11-2026
Pagina 2
Foglio 1 / 2

ItaliaOggi Sette

www.ecostampa.it

Gli effetti della riforma Cartabia: il decreto che liquida il compenso va notificato alle parti

Professionisti, parcelle sospese

Pagamenti dopo 6 mesi, per ridurre i tempi ci si deve attivare

Pagina a cura
DI DARIO FERRARA

Senza la notifica la parcella arriva dopo almeno sei mesi. Se il professionista non notifica alle parti il decreto del giudice che liquida il suo compenso, ora deve aspettare il decorso del termine lungo per l'impugnazione affinché il pagamento diventi esecutivo.

Il principio vale per gli avvocati, soprattutto per il gratuito patrocinio e la difesa d'ufficio, e per le spettanze dei consulenti tecnici d'ufficio e di parte, ma anche per custodi e imprese incaricate di demolizioni o riduzioni in pristino.

Il cambio di paradigma deriva dalla riforma Cartabia e dall'interpretazione fornita dalla Cassazione nella sentenza n. 7430 del 28/3/2026: adesso il termine breve di 30 giorni per proporre l'opposizione ai decreti di pagamento, emessi ai sensi degli articoli 84 e 170 del dpr 30/5/2002, n. 115, decorre soltanto dalla notifica del decreto di pagamento e non dalla semplice comunicazione di cancelleria, secondo gli articoli 325-326 Cpc.

Se vuole stringere i tempi, dunque, il professionista deve notificare il decreto di pagamento ai soggetti legittimati a opporsi al provvedimento, quindi alle parti del giudizio: se il termine scade senza opposizione, la liquidazione diventa definitiva; altrimenti, se il professionista non notifica il decreto alle parti interessate, l'opposizione resta proponibile fino a sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, secondo l'articolo 327 Cpc: il rimedio esperibile segue il rito semplificato di cognizione.

La disciplina è identica nei procedimenti civili e penali. Il Governo, tuttavia, si è impegnato «a valutare iniziative normative» per far decorrere il termine direttamente dalla comunicazione di cancelleria, accogliendo l'ordine del giorno proposto alla Camera dal deputato Jacopo Morrone (Lega), mentre in commissione Giustizia c'è già un emendamento in tal senso al decreto legge 29/9/2026, n. 168. Soddisfatta l'associazione giovani avvocati.

Procedimento unico. Gli uffici giudiziari, intanto, si stanno adeguando alla novità comunicata dal ministero della Giustizia con la circolare del 25/7/2026 (protocollo Dag 0153182.U): accanto alle note di servizio della Corte d'appello di Milano, che forniscono le indicazioni a funzionari, Ordini e Collegi professionali, si registrano analoghi chiarimenti da parte della Corte d'appello di Brescia, dal tribunali di Firenze e dal tribunale per i minorenni di Genova.

Oltre che per gratuito patrocinio e difesa d'ufficio o di persona irreperibile, i compensi del difensore interessati sono, più in generale, quelli relativi alla liquidazione delle spese anticipate dallo Stato nei giudizi civili e penali.

Il decreto a favore dell'avvocato costituisce titolo di pagamento in base all'articolo 171 del testo unico spese di giustizia, ma non è titolo provvisoriamente esecutivo né riceve la formula di cui all'articolo 474 c.p.c.. Il legale, insomma, deve seguire soltanto la procedura prevista dal Tusg, mentre è inammissibile l'ingiunzione per recuperare il compenso.

Per gli ausiliari del magistrato l'articolo 168 comma 2 qualifica il decreto di pagamento come provvisoriamente esecutivo: il tutto senza condizioni nel settore civile, mentre nel penale la provvisoria esecutività è subordinata alla permanenza del segreto sugli atti d'indagine o sull'iscrizione della notizia di reato. Gli uffici, tuttavia, potrebbero pagare soltanto con la definitività per evitare ripetizioni in caso di opposizione accolta.

Le fatture su decreti non ancora esecutivi sono rifiutate. Si può fatturare, tramite Sdi, solo quando l'iter su Istanza Web arriva allo stato «provvedimento lordo esecutivo».

Incombenti e destinatari. Passiamo alle notifiche. Il difensore beneficiario del pagamento provvede in proprio, a sua iniziativa e a suo onere, usando la Pec secondo la legge 21/1/1994, n. 53, che consente agli avvocati di notificare autonomamente gli atti civili, amministrativi e stragiudiziali.

Il legale attesta la conformità della copia informatica ricevuta dalla cancelleria in base all'articolo 196-octies disp. att. Cpc. Chi sono i destinatari della notifica? Nel civile le parti costituite presso il procuratore, le parti non costituite personalmente, il Pm se è parte del procedimento; nel penale il Pm e le parti private presso il rispettivo difensore (non si notifica alle parti personalmente).

Altri beneficiari come i consulenti tecnici, possono usare l'ufficiale giudiziario, a proprie spese e iniziativa.

Il consulente tecnico d'ufficio può estrarre il decreto dal fascicolo informatico e attestarne la conformità in base all'articolo 196-octies disp. att. Cpc.

Gli altri possono chiedere la copia conforme in cancelleria, con eventuali diritti di copia, con relativa attestazione.

Nel penale la copia è quella allegata alla comunicazione di cancelleria o estratta da Spedigius, la piattaforma digitale per la gestione, liquidazione e recupero delle spese di giustizia in Italia attiva da luglio.

Il decreto diventa definitivo ai fini della liquidazione dopo 30 giorni dall'ultima notifica, se nessuno propone opposizione.

Il decreto letto in udienza equivale alla pubblicazione e rileva soltanto per il termine lungo di 6 mesi: è escluso che sia assimilabile alla notifica e quindi non fa scattare i 30 giorni per proporre opposizione; chi era presente non riceve la comunicazione separata, ma la notifica resta necessaria affinché decorra il termine breve.

Fanno eccezione i decreti di pagamento dei compensi dovuti a interpreti e traduttori nominati ai sensi dell'articolo 143 Cpp, non ripetibili ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), del Tusg: il termine può decorrere dalla lettura in udienza per i presenti o dalla comunicazione per gli assenti e per i decreti emessi fuori udienza e il beneficiario non deve notificare il provvedimento. Le spese di notifica non devono gravare sull'erario.

Cosa devono fare i beneficiari. Veniamo a cosa deve fare poi il destinatario. In primis raccogliere la documentazione necessaria per la liquidazione, secondo le modalità dell'ufficio competente: prova delle notifiche, ricevute Pec e dichiarazione di mancata ricezione di opposizioni (le modalità sono solo organizzative e possono non essere identiche in ogni distretto).

Poi presentare la richiesta di pagamento su Istanza Web quando l'ufficio comunica la documentazione. Nel civile si trasmette con il deposito telematico nel fascicolo (Pct), nel penale con l'invio via Pec all'ufficio che ha emesso il decreto.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

ItaliaOggi Sette

www.ecostampa.it

Attenzione al formato: le ricevute Pec di accettazione e consegna devono essere prodotte nel formato nativo ".eml" o ".msg" e non in pdf.

Come si comportano gli uffici. Le cancellerie continuano a comunicare i decreti alle parti presso il difensore e al Pm, avvisando però che l'atto non fa decorrere il termine né rende definitivo il decreto e allegando il decreto integrale, così il beneficiario ha la copia da notificare.

Nel civile, dopo aver ricevuto la prova di notifica e la dichiarazione, la cancelleria verifica che non ci siano opposizioni iscritte; forma poi un unico pdf con l'annotazione "documentazione per istanza di pagamento", lo acquisisce al fascicolo, comunicandolo al beneficiario (analogo il procedimento nel penale).

La modifica normativa. Prima della riforma Cartabia le opposizioni erano regolate dal rito sommario di cognizione di cui articoli 702-bis e seguenti Cpc: il termine di trenta giorni decorreva dalla comunicazione di cancelleria di cui all'articolo 702-quater Cpc, ormai abrogato. Con la sentenza 7430/26 la Cassazione ha esteso il termine di 6 mesi dalla pubblicazione in mancanza di notifica, anche per opposizioni in ambito civile, ad esempio la revoca del patrocinio a spese dello Stato. Le norme della riforma si applicano ai giudizi di opposizione iscritti a ruolo dal 28 febbraio 2023, indipendentemente dalla data di emissione del decreto impugnato: la base normativa è l'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10/10/2022, n. 149.

L'articolo 170 del dpr 115/02, in origine, prevedeva soltanto 20 giorni dalla comunicazione per opporsi. Con il rito sommario del 2011 una circolare del ministero della Giustizia del 2012 li aveva adeguati a 30 giorni dalla comunicazione o notificazione. Nella prassi degli uffici il decreto era "passato in giudicato" dopo 30 giorni dalla comunicazione senza opposizioni: era il presupposto per il pagamento.

La riforma Cartabia ha abrogato il rito sommario e l'articolo 702-quater Cpc: le opposizioni, allora, oggi seguono il rito semplificato di cognizione. L'articolo 281-terdecies Cpc rinvia ai modi ordinari di impugnazione, cioè agli articoli 325 e seguenti Cpc.

© Riproduzione riservata

Il professionista deve notificare il decreto di pagamento ai soggetti legittimati a opporsi al provvedimento, quindi alle parti del giudizio: se il termine scade senza opposizione, la liquidazione diventa definitiva; altrimenti, se il professionista non notifica il decreto alle parti interessate, l'opposizione resta proponibile fino a sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, secondo l'articolo 327 Cpc: il rimedio esperibile segue il rito semplificato di cognizione

Opposizione ai decreti di pagamento – *Cosa cambia*

Situazione	Termine per l'opposizione	Decorrenza
Decreto notificato ai legittimati	30 giorni	Dalla notifica, secondo gli articoli 325-326 c.p.c.
Decreto non notificato	Sei mesi	Dalla pubblicazione, secondo l'articolo 327 c.p.c.
Comunicazione di cancelleria	Non fa decorrere il termine di 30 giorni	Resta un mero avviso dell'emissione del decreto

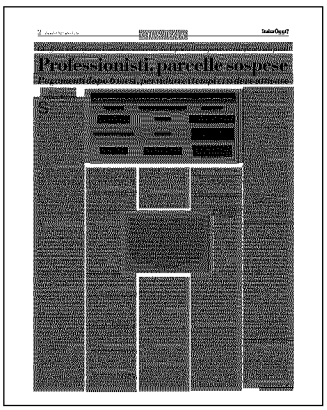
Professionisti, parcelle sospese

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
159329-IT001Q

ItaliaOggi Sette

www.ecostampa.it

Le Sezioni Unite penali: esclusa l'ipotesi più lieve, pesano artifici e raggiri ai danni del Fisco

Frode sul 110%, truffa aggravata

Basta la prima cessione, non occorre uso in compensazione

Pagina a cura
DI DARIO FERRARA

Doppio giro di vite contro i furbetti del 110%. Da una parte scatta la truffa aggravata, e non la più lieve fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche, a carico di chi costituisce un credito d'imposta fittizio per il Superbonus con la presentazione di fatture per operazione inesistenti, in tutto o in parte, invece dell'utilizzo diretto della detrazione, in modo da ottenere il contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori o con la cessione del credito d'imposta per un importo pari alla detrazione; dall'altra parte, affinché la truffa aggravata si consumi, è sufficiente che si perfezioni la prima cessione del credito, mentre non risulta necessario l'utilizzo in compensazione: conta, dunque, il momento in cui l'opzione è comunicata all'amministrazione finanziaria e in cui c'è l'accettazione del credito del fornitore o del cessionario attraverso la piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle entrate.

Risultato: il sequestro può scattare già dopo la prima cessione, senza che si debba attendere l'effettiva compensazione.

Lo stabiliscono le Sezioni unite penali della Cassazione con la sentenza n. 36525 del 16/10/2026, che chiude due contrasti di giurisprudenza.

La capacità decettiva dei documenti falsi. Accolto il ricorso del pubblico ministero: è annullata l'ordinanza del Riesame che revoca il sequestro, ritenendo il reato tentato e non consumato sul rilievo che non ci sarebbe un pregiudizio patrimoniale per lo Stato fino alla riscossione o alla compensazione del credito.

Trova ingresso la tesi del Pm secondo cui il reato è consumato già quando lo Stato riconosce il credito, perché si fa debitore verso un terzo, come affermano le sentenze n. 45868 del 13/12/2024 e n. 40015 del 23/10/2024.

Secondo la Procura la truffa è stata realizzata costituendo e cedendo a terzi un credito fiscale fittizio, mediante falsa asseverazione del completamento di lavori agevolati col Superbonus 110%: la cessione era stata comunicata in via telematica all'Agenzia delle entrate.

Anzitutto si configura il delitto di cui agli articoli 640 e 640-bis c.p., e non ex 316-ter c.p., perché le fatture false costituiscono artifici e raggiri che inducono in errore l'amministrazione: nel delitto di indebita percezione, che è residuale, chi eroga il beneficio è chiamato soltanto a compiere «una presa d'atto» che esiste l'autocertificazione del privato che dichiara di essere in possesso dei requisiti, senza svolgere attività di accertamento.

L'esclusione della fattispecie meno grave. Smentito l'orientamento sostenuto dalle sentenze n. 46354 del 29/10/2024 e n. 8389 del 17/1/2025, secondo cui il danno arriverebbe soltanto con la compensazione: nel Superbonus, invece, non c'è una «mera presa d'atto» da parte dell'amministrazione finanziaria; il beneficio per il contribuente non discende da una semplice autocertificazione, ma il committente dei lavori è tenuto a depositare asseverazioni di tecnici abilitati e visto di conformità oltre che a comunicare l'opzione, che l'Agenzia può accettare o scartare.

Senza dimenticare l'Ape, l'attestato di prestazione energetica anteriore e successivo all'intervento, e le verifiche di Enea e Comuni.

Il sistema dei controlli è doppio: quelli già previsti dall'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 19/5/2020 (dl rilancio post Covid) e quelli preventivi rafforzati dall'articolo 122-bis (sospensione fino a 30 giorni).

La falsa documentazione presentata ha un'autonoma capacità di ingannare l'ufficio, alterando la rappresentazione dei presupposti sulla quale opera l'amministrazione, e svia i controlli.

Non occorre, poi, che ogni controllo sia stato concretamente esercitato da parte dell'ufficio, mentre risulta irrilevante che il procedimento sia telematico e automatizzato: le carte false inducono i funzionari in errore quando i controlli analitici sono successivi o non risultano esercitati.

La truffa aggravata, poi, risulta consumata e non tentata perché è un reato istantaneo e di danno, il quale dev'essere concreto ma non per forza costituito da una fuoriuscita di denaro.

La cornice edittale e il sequestro. Il fatto che si configuri la truffa aggravata e non l'indebita percezione non è privo di conseguenze per gli imputati: il reato di cui all'articolo 316-ter c.p., è un delitto contro la pubblica amministrazione e costituisce una fattispecie residuale rispetto all'ipotesi all'articolo 640-bis, con la pena base della reclusione da 6 mesi a 3 anni e una soglia penale di 4 mila euro, sotto la quale si applica soltanto sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro.

La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, invece, è un delitto contro il patrimonio sanzionato con la pena base della reclusione da 2 a 7 anni, dopo la modifica introdotta dalla legge 28/3/2022, n. 25.

Più lungo, dunque, è il termine di prescrizione.

Conseguenze accessorie sono la confisca obbligatoria del profitto e il sequestro preventivo applicabile anche prima dell'effettivo incasso, mentre se il reato è tentato la misura per equivalente non risulta applicabile: gli articoli 640-quater e 322-ter c.p. lo prevedono soltanto per l'ipotesi consumata.

L'accettazione del credito. Sul momento in cui si consuma il reato il collegio esteso è chiamato a scegliere fra tre orientamenti di giurisprudenza e sceglie il sentiero di mezzo: la mera creazione del credito in capo al beneficiario originario non basta a consumare il delitto, come afferma la sentenza n. 45868 del 13/12/2024, ma neppure occorre attendere la compensazione, come sostiene invece la sentenza n. 23402 del 11/06/2024, laddove la compensazione è soltanto una modalità di utilizzo di una posizione patrimoniale già acquisita.

Il momento rilevante, individuato dalla sentenza n. 40015 del 30/10/2024, è l'accettazione del credito sulla piattaforma cessione crediti perché è allora che il credito entra nella sfera del fornitore o del cessionario e diventa spendibile. E dunque si realizzano insieme profitto e danno.

I due orientamenti disattesi. La mera iscrizione del credito nel cassetto fiscale non fa scattare il reato perché il credito rimane nella disponibilità del solo autore della frode.

Non c'è ancora alcun profitto conseguito né danno concreto per l'erario: lo Stato ha assunto un'obbligazione, che tuttavia non risulta ancora entrata nel patrimonio di un terzo estraneo e potenziale utente.

Neppure la fase dell'utilizzo effettivo del credito in compensazione costituisce il momento rilevante perché la compensazione costituisce soltanto una modalità di utilizzo di una posizione patrimoniale già acquisita e non la relativa origine.

Il danno, poi, non consiste

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

ItaliaOggi Sette

www.ecostampa.it

nella materiale uscita di denaro, ma nella lesione del patrimonio in senso dinamico-funzionale: la corretta allocazione delle risorse pubbliche risulta già compromessa quando il credito diventa spendibile.

Se il cessionario è in buona fede, il credito non risulta opponibile da parte dell'erario: l'amministrazione non può neutralizzarlo, ma può soltanto procedere al recupero dal beneficiario originario; insomma: il danno è già avvenuto, anche prima dell'uso, mentre attendere la compensazione significherebbe dipendere da un fatto estraneo, cioè l'utilizzo da parte di terzi, e non dalla condotta dell'agente.

I due elementi convergenti. Con la prima cessione, invece, si realizzano tutti gli elementi della truffa, dal trasferimento patrimoniale al danno concreto all'erario.

Con l'accettazione sulla piattaforma delle Entrate il credito esce dalla sfera dell'autore della frode ed entra in quella del cessionario o fornitore, diventando immediatamente spendibile in compensazione, mentre l'autore consegue il profitto: incassa il corrispettivo della cessione oppure ottiene lo sconto sul costo dei lavori; nello stesso momento sorge una posta passiva a carico dell'amministrazione: quando il cessionario è in buona fede e il credito utilizzabile e non neutralizzabile, l'erario risulta già esposto a una perdita concreta, mentre il recupero dal beneficiario originario rappresenta soltanto un rimedio successivo (il danno si è già verificato).

Pesa il parallelismo con l'articolo 1264 c.c., richiamato espressamente dal collegio esteso: nel diritto civile la cessione produce effetti verso il debitore soltanto quando quest'ultimo ne è informato o l'ha accettata, mentre prima di quel momento il debitore può pagare il cedente e risulta liberato.

Nel Superbonus la comunicazione all'Agenzia equivale alla notifica al debitore-Stato e l'accettazione sulla piattaforma da parte del cessionario perfeziona il trasferimento: solo allora il credito diviene opponibile all'erario e acquista piena efficacia traslativa.

La convergenza di comunicazione e accettazione segna il momento in cui il trasferimento produce gli effetti patrimoniali rilevanti per la consumazione della truffa.

© Riproduzione riservata

I principi

- Si configura la truffa aggravata e non l'indebita percezione per il Superbonus con crediti fittizi
- La truffa aggravata è consumata e non tentata perché si tratta di un reato istantaneo e di danno
- Il Superbonus prevede asseverazioni tecniche e visto di conformità oltre ai controlli degli uffici
- Le fatture per operazioni inesistenti costituiscono artifici e raggiri che ingannano l'amministrazione
- Le carte false sul completamento dei lavori possono indurre in errore i controlli automatizzati
- La truffa si consuma con la prima cessione del credito accettata sulla piattaforma delle Entrate
- Affinché sia integrato il reato non è necessario che il credito fiscale sia portato in compensazione
- La mera iscrizione del credito nel cassetto fiscale non basta per il reato di cui all'articolo 640-bis c.p.
- La truffa aggravata comporta la confisca obbligatoria del profitto e consente il sequestro preventivo
- La sentenza 36525/26 chiude i contrasti sul reato integrato e sul momento della consumazione

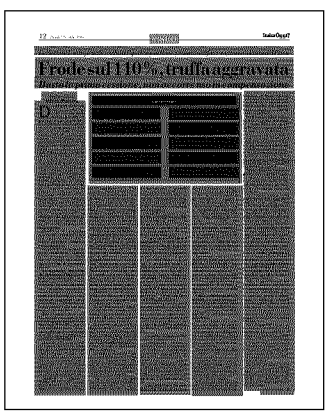
Frode sul 110%, truffa aggravata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
159329-IT001Q

Settimanale
02-11-2026
Pagina 22
Foglio 1
L'Economia
del CORRIERE DELLA SERA
www.ecostampa.it

IL CASO WONDERFUL FA TUTTO L'AGENTE

La società israeliana, nata nel 2025 e valutata 5 miliardi di dollari, ha già conquistato Tim e Ntv. Il responsabile italiano De Matteo: «Non vendiamo giornate di consulenza, ma una piattaforma tech»

di **ALESSIA CRUCIANI**

Un conto è chiedere all'intelligenza artificiale di scrivere una mail. Un altro è affidarle un intero processo aziendale, dall'inizio alla fine. È su questo secondo fronte che si gioca la scommessa di Wonderful, società israeliana fondata nel 2025 da Bar Winkler e Roey Lalazar e già protagonista dell'Ai applicata alle imprese. «Le grandi aziende ci scelgono perché vogliono trasformare il proprio modello di business. Il nostro compito è tradurre le potenzialità dell'Ai in applicazioni concrete», spiega Carlo De Matteo, managing director di Wonderful in Italia.

La società ha sviluppato una piattaforma, definita un sistema operativo per l'Ai, che permette alle imprese di creare agenti intelligenti capaci di interagire con i programmi aziendali e svolgere attività operative. «L'alternativa sarebbe costruirsi questa tecnologia in casa, pezzo per pezzo, come un Lego», chiarisce il manager. Ma il software è soltanto metà dell'offerta: «L'altro elemento distintivo sono le persone. Assumiamo e formiamo specialisti che mandiamo negli uffici dei clienti per lavorare insieme a loro. La combinazione tra tecnologia e competenze permette di accelerare la trasformazione».

Wonderful opera in oltre 40 Paesi, con più di 650 dipendenti e oltre 80 grandi organizzazioni clienti. La piattaforma può integrarsi con i sistemi già utilizzati dalle imprese e impiegare modelli di Ai di fornitori diversi. «Siamo un po' la Svizzera», scherza De Matteo. Tra i concorrenti ci sono i grandi gruppi tecnologici, da Microsoft a Google, mentre con società di consulenza come Accenture e Deloitte punta a collaborare. «Non vendiamo giornate di consulenza o risorse professionali. Vendiamo una piattaforma tecnologica e il nostro fatturato deriva dal suo utilizzo e dalle soluzioni sviluppate». Gli specialisti non vengono quindi fatturati separatamente. L'obiettivo è automatizzare interi processi: «Se acceleri soltanto un passaggio, lasciando invariato tutto quello che viene prima e dopo, non ottieni una vera trasformazione».

Quanto costa? Dipende dalle dimensioni e dalla complessità dell'azienda. De Matteo preferisce concentrarsi sui risultati: «La misura più importante non è soltanto il risparmio, ma quanto aumenta la capacità di un'impresa di servire i propri clienti, gestendo più pratiche e migliorando la qualità del servizio». Serve però anche un cambiamento organizzativo: «L'investimento più importante è culturale. Se l'Ai resta confinata a un dipartimento, i vantaggi saranno limitati».

La scommessa

Intanto gli investitori scommettono sulla crescita. A settembre Wonderful ha raccolto 550 milioni di dollari in un round guidato da Insight Partners, con la partecipazione di Salesforce e altri fondi internazionali, raggiungendo una valutazione di 5 miliardi. «Entro la fine dell'anno supereremo i 100 milioni di dollari di ricavi ricorrenti annualizzati — annuncia De Matteo —. Ma i fondi non hanno investito soltanto per i ricavi del primo anno. Hanno visto che la nostra visione dell'Ai applicata alle grandi imprese sta trovando conferma nel mercato».

L'Italia è uno dei Paesi su cui Wonderful punta maggiormente. Sbarcata nell'ottobre 2025, la società conta già 50 dipendenti, destinati a diventare 70 entro dicembre, con la prospettiva di raddoppiare ulteriormente l'organico. «Abbiamo acquisito più di dodici grandi clienti, quasi uno al mese», sottolinea De Matteo. Tra questi figurano Tim e il gruppo Ntv, proprietario di Italo e Itabus. Altre collaborazioni sono in fase di avvio nell'energia, nei trasporti, nelle banche e nelle assicurazioni. «L'Italia è uno dei mercati più trainanti per Wonderful. Le aziende hanno una buona conoscenza dell'Ai, anche se non sono sempre altrettanto rapide nell'adottarla». La promessa è portare le prime soluzioni operative in quattro settimane.

Ma il tempo, secondo De Matteo, è proprio la variabile che le imprese italiane rischiano di sottovalutare: «Non abbiamo ancora compreso fino in fondo il rischio di non prendere decisioni velocemente. L'Ai può cambiare gli equilibri competitivi e favorire l'ingresso di nuovi operatori capaci di servire meglio i clienti». Questo non significa affidare all'esterno tutta la tecnologia: «Non si può fare tutto in casa, né comprare tutto fuori. Bisogna trovare un equilibrio tra ciò che è strategico sviluppare internamente e ciò che conviene affidare a piattaforme specializzate». E l'impatto sui lavoratori? De Matteo non esclude che alcune mansioni possano scomparire, ma insiste sulla riqualificazione: «Nasceranno nuove responsabilità e nuovi ruoli. La sfida è dare alle persone le competenze per affrontare il cambiamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Responsabile Carlo De Matteo, managing director di Wonderful Italia

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
159329-IT001Q

ItaliaOggi Sette

www.ecostampa.it

SCELTI& PRESCELTI

Cybersecurity, mille borse Cisco

Mille borse di studio messe a disposizione da Cisco per formarsi come professionisti della cybersecurity. L'iniziativa «AI & Cybersecurity Scholarship» si rivolge a persone tra i 16 e i 45 anni di età residenti in Italia, con un livello di istruzione superiore o universitario. La borsa di studio copre un percorso di circa sei mesi, parte del programma Cisco Networking Academy. Le candidature sono aperte a tutte le persone tra i 16 e i 45 anni residenti in Italia, con un percorso di studi superiore o universitario (concluso o in essere) e un livello di conoscenza dell'inglese consigliato B2. Per informazioni: www.scuoladigitalecisco.it.

Trasparenza, questa sconosciuta

L'Italia è tra i primi paesi ad aver tagliato il traguardo sulla trasparenza retributiva, ma tra le mura aziendali la realtà è ben diversa. Secondo un'indagine di Hunters Group, l'85,4% della popolazione aziendale ha sentito parlare della normativa, mentre il 14,6% non la conosce affatto. Solo il 22%, però, dichiara di conoscerla nel dettaglio e il 63,4% ammette di non conoscerne i dettagli operativi. Il confronto tra conoscenza dichiarata ed effettiva fa emergere un netto primato femminile: le donne non solo dichiarano una conoscenza più approfondita nel 31,1% dei casi (contro il 16,4% degli uomini), ma dimostrano sul campo una preparazione superiore.

Commercialisti, l'IA in studio

L'intelligenza artificiale è già entrata negli studi dei commercialisti. Ma adottare nuove tecnologie non significa automaticamente semplificare il lavoro. Se il 71,3% dei professionisti utilizza già strumenti di AI, il 49,8% dichiara che il carico di lavoro è aumentato nell'ultimo anno. Il 62,4% perde l'equivalente di un giorno a settimana in attività a basso valore aggiunto come data entry, raccolta documenti e solleciti, mentre per quasi una persona su cinque (18,8%) il tempo sale a oltre il 30%. È la fotografia che emerge dalla ricerca realizzata da Sibill in collaborazione con AstraRicerche

© Riproduzione riservata



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE